

*Luigi Renna*

PER GRAZIA DI DIO E DESIGNAZIONE DELLA SEDE APOSTOLICA  
**ARCIVESCOVO DI CATANIA**

Con Decreto del 2001, Reg. N. 291 Fol. 168, il mio stimato predecessore, S.E.R. Mons. Luigi Bommarito, istituiva la Confederazione delle Confraternite dell'Arcidiocesi di Catania che in data 7 maggio 2001 aveva approvato il suo statuto.

Vista la lettera dell'11 giugno 2026, Prot. N. 1055/U, a firma del Direttore dell'Ufficio per le Confraternite, il Rev. don Nunzio Schilirò, con la quale, esponendovi le ragioni di opportunità che ne hanno suggerito alcune modifiche, presenta il testo rivisto, approvato dalla delibera assembleare della Confederazione in data 28 maggio 2026;

considerando l'esigenza di assicurare a tali associazioni pubbliche di fedeli un maggiore inserimento organico nel piano pastorale dell'Arcidiocesi in modo unitario e coordinato tra loro;

visti i canoni 298; 304-305; 314 del Codice di diritto canonico;

**RATIFICO**  
**IL NUOVO STATUTO**  
**DELLA CONFEDERAZIONE DELLE CONFRATERNITE**  
**DELL'ARCIDIOCESI DI CATANIA.**

Dispongo che il testo qui unito e debitamente vidimato, che entrerà in vigore immediatamente dal momento in cui verrà pubblicato sul sito dell'Arcidiocesi giorno 16 c.m., sia pubblicato anche sul Bollettino ecclesiale diocesano.

Dato in Catania, dal Palazzo Arcivescovile, il 12 giugno 2026, Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, *quinto di episcopato.*

Il Cancelliere Arcivescovile  
*don Roberto Intero*



+ *Luigi Renna*  
✠ Luigi Renna



# IL NUOVO STATUTO DELLA CONFEDERAZIONE DELLE CONFRATERNITE DELL'ARCIDIOCESI DI CATANIA

Redazione a cura del Consiglio della Confederazione diocesana delle Confraternite e  
dell'Ufficio di Curia per le Confraternite



28 MAGGIO 2026

ASSEMBLEA GENERALE DELLA CONFEDERAZIONE DIOCESANA  
CHIESA DEL SS. ROSARIO - BIANCAVILLA (CT)

### *Articolo 1 – Natura giuridica*

La Confederazione è costituita tra le Confraternite canonicamente riconosciute nell'Arcidiocesi di Catania. La Confederazione è persona giuridica canonica pubblica ai sensi dei cann. 298, 312 e 314 del Codice di Diritto Canonico, eretta da S. E. R. mons. Luigi Bommarito, Arcivescovo Metropolita di Catania, con decreto del 1° novembre 2001, ed ha sede in Catania presso la sede legale dell'Arcidiocesi.

### *Articolo 2 – Finalità*

Le finalità della Confederazione sono:

- a) coordinare iniziative comuni delle confraternite, fatta salva la loro autonomia, nello spirito della comunione ecclesiale, della nuova evangelizzazione e degli indirizzi pastorali dell'Arcidiocesi;
- b) curare la formazione dei confrati, e in particolare dei componenti dei consigli direttivi delle confraternite dell'Arcidiocesi;
- c) promuovere, attraverso convegni e incontri, il movimento confraternale;
- e) coadiuvare le confraternite nei rapporti con le istituzioni civili;
- f) promuovere la conservazione, la valorizzazione e il recupero dei beni culturali, architettonici, artistici, storici e archivistici delle confraternite.

### *Articolo 3 – Ammissione ed esclusione delle Confraternite*

Le confraternite che hanno sede all'interno dell'Arcidiocesi di Catania, canonicamente riconosciute, sono ammesse alla Confederazione previa richiesta indirizzata al Presidente, il quale proporrà al Consiglio della Confederazione, alla prima riunione utile, l'ammissione della confraternita istante.

La richiesta di ammissione deve contenere i dati essenziali della confraternita e l'anagrafica del legale rappresentante.

La confraternita che non ha versato per tre anni consecutivi la Quota Associativa Annuale (QAA) è esclusa dalla Confederazione su deliberazione dell'Assemblea, previa proposta del Consiglio della Confederazione. Ogni confraternita è tenuta a comunicare tempestivamente alla segreteria della Confederazione ogni variazione che riguarda la confraternita iscritta e le persone che ne hanno la rappresentanza legale.

### *Articolo 4 – Organi della Confederazione*

Gli organi della Confederazione sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio della Confederazione;
- c) il Presidente.

### *Articolo 5 – Assemblea Generale*

L'Assemblea Generale è l'organo avente funzioni di indirizzo, di controllo e sanzionatorio. È costituita dai legali rappresentanti delle confraternite associate.

Il legale rappresentante, in caso di impossibilità a partecipare all'assemblea, può delegare per iscritto esclusivamente un componente del Consiglio Direttivo della confraternita rappresentata ovvero, nell'ipotesi di confraternita commissariata, un confrate effettivo.

Nelle confraternite carenti di confrati effettivi, il Commissario, in via eccezionale, può delegare altro legale rappresentante a presenziare all'Assemblea.

Ciascun delegato non può accettare più di una delega, che va presentata al Presidente prima dell'inizio dell'Assemblea.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, almeno una volta all'anno o quando lo richieda per iscritto un decimo degli associati o la maggioranza assoluta del Consiglio della Confederazione.

L'Assemblea Generale, ha le seguenti attribuzioni:

- a) verifica l'andamento della vita delle Confraternite dell'Arcidiocesi, proponendo le direttive programmatiche e gli obiettivi generali;



- b) elegge, per un triennio, il Presidente e quattro Consiglieri, scelti tra i legali rappresentanti delle confraternite associate, con voto segreto ed a maggioranza dei partecipanti, in conformità alle norme sancite nei cann. 119 e seguenti del C.D.C.;
- c) approva il rendiconto preventivo e quello consuntivo;
- d) delibera gli atti di straordinaria amministrazione;
- e) determina la misura della Quota Associativa Annuale (QAA) che le confraternite sono obbligate versare;
- f) delibera l'esclusione delle confraternite morose ai sensi dell'art. 3, su proposta del Consiglio della Confederazione;
- g) delibera, su proposta del Consiglio della Confederazione, riduzioni della Quota Associativa Annuale (QAA) a favore di quelle confraternite che ne abbiano fatto richiesta;
- h) delibera eventuali modifiche dello Statuto.

La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta a mezzo avviso almeno quindici giorni prima della data fissata, con indicazione dell'ordine del giorno, con raccomandata A/R, ovvero con ogni altro mezzo, anche informatico, che consenta la conoscibilità dello stesso: posta elettronica certificata (PEC), posta elettronica ordinaria (PEO) e sistemi di messaggistica istantanea.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà delle confraternite associate; in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle confraternite presenti.

Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza (50% + 1 dei presenti).

Le modifiche dello Statuto sono di competenza dell'Assemblea che, in tal caso, delibererà in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi delle confraternite e, in eventuale, seconda convocazione con la presenza di almeno la metà delle confraternite.

Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza qualificata (2/3 dei presenti) per i primi due scrutini o in terza votazione a maggioranza (50% + 1 dei presenti).

Gli atti di straordinaria amministrazione, previa delibera dall'Assemblea, sono soggetti ad autorizzazione dell'Ordinario Diocesano.

#### *Articolo 6 – Modalità di elezione delle cariche elettive*

Successivamente alla data di approvazione dell'ultimo bilancio annuale e in concomitanza con la scadenza del mandato del Consiglio della Confederazione, il Presidente – sentiti i componenti del Consiglio della Confederazione – fissa la data per le elezioni e quella per le candidature che deve precedere almeno di dieci giorni quella delle elezioni.

I legali rappresentanti di una confraternita associata, in regola con il pagamento della quota annuale e di età inferiore agli anni ottanta, possono proporre la propria candidatura a Presidente e/o a Consigliere facendola pervenire al Consiglio della Confederazione.

L'Assemblea, nella seduta in cui si rinnovano le cariche, preliminarmente costituisce il seggio elettorale, nominando – tra i presenti che non siano candidati – un presidente e due scrutatori.

In tutte le operazioni elettorali, inclusa la votazione, deve essere comunque assicurata la regolarità, la segretezza dell'espressione del voto e la verbalizzazione.


Le schede elettorali, comprendenti i nomi di tutti i candidati, ai fini della validità del voto, devono essere firmate dal presidente di seggio elettorale e siglate dagli scrutatori.

Ogni elettore potrà esprimere una preferenza sulla scheda predisposta per eleggere il Presidente e massimo quattro preferenze sulla scheda predisposta per eleggere i membri del Consiglio della Confederazione.

A chiusura delle votazioni, il presidente del seggio darà inizio allo scrutinio dei voti. Alla fine delle votazioni il presidente di seggio provvederà a redigere regolare verbale, includendo anche la graduatoria dei non eletti ai fini delle eventuali sostituzioni. Tale ultimo verbale di scrutinio sarà allegato – quale parte integrante – al verbale di Assemblea che sarà redatto dal Presidente e dal Segretario.

Saranno eletti alla carica di Presidente e Consigliere i candidati che avranno ottenuto più preferenze.

Le elezioni per essere valide ed efficaci devono essere ratificate dall'Ordinario Diocesano.



In caso di mancata ratifica da parte dell'Ordinario, dopo il trentesimo giorno dalla notifica delle elezioni all'Ordinario, l'Assemblea procederà a nuove votazioni.

***Articolo 7 – Il Consiglio della Confederazione: a) mandato e funzionamento***

Il Consiglio della Confederazione è l'organo esecutivo ed è composto dal Presidente e da sei Consiglieri.

Il Presidente e quattro consiglieri sono eletti dall'Assemblea per un periodo di tre anni; ad essi si aggiungono due consiglieri nominati dall'Ordinario Diocesano tra i legali rappresentanti in carica ed eleggibili ai sensi del presente Statuto. Colui che ha ricoperto la carica di Presidente per tre mandati consecutivi non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile a nessuna carica elettiva. Invece, coloro che hanno ricoperto la carica di consiglieri per tre mandati consecutivi non sono, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibili alla medesima carica. È consentita, invece, la loro candidatura alla carica di Presidente.

Ai Consiglieri venuti a mancare nel corso del triennio subentrano i non eletti secondo l'ordine di graduatoria. Il Consigliere subentrante resterà in carica fino al termine del mandato del Consiglio.

Nel caso in cui non si rinvenano altri consiglieri non eletti in graduatoria, il Consiglio ha il potere di cooptare un legale rappresentante di una confraternita associata tra quelli eleggibili ai sensi del presente Statuto, che subentrerà sino alla prima Assemblea utile che ne ratificherà la nomina ovvero delibererà in ordine alla sua decadenza. In tale ultimo caso, il Presidente convocherà l'Assemblea nel più breve tempo possibile, per espletare elezioni suppletive del componente del Consiglio mancante.

Il Consiglio della Confederazione, durante la riunione di insediamento, eleggerà tra i Consiglieri: un Vice Presidente ed un Tesoriere.

Il Consiglio della Confederazione si riunisce ordinariamente ogni tre mesi od ogni qual volta venga ritenuto necessario.

La convocazione del Consiglio deve essere fatta a mezzo avviso, almeno tre giorni prima della data fissata, con indicazione dell'ordine del giorno, inviata con ogni mezzo – anche informatico – che consenta la conoscibilità dello stesso: posta elettronica ordinaria (PEO) o sistemi di messaggistica istantanea.

Il Consiglio è regolarmente costituito se è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti, mentre sono valide le deliberazioni assunte a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui la maggioranza dei componenti del Consiglio della Confederazione, risulti dimessa oppure in caso di decesso, il Presidente, gradatamente, il Vice Presidente od ancora il componente più anziano d'età, è obbligato a convocare l'Assemblea entro e non oltre trenta giorni dal giorno in cui è venuta meno la maggioranza dei suddetti componenti, per l'elezione del nuovo Consiglio della Confederazione.

I componenti del Consiglio che nel corso del mandato dovessero perdere lo status di legali rappresentanti delle rispettive confraternite, permangono nel Consiglio della Confederazione fino alla scadenza naturale del mandato.

***Articolo 8 – Il Consiglio della Confederazione: a) attribuzioni e cause di conflitti d'interesse***

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

- a) dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- b) elegge, con voto palese, tra i membri il Vice Presidente ed un Tesoriere;
- c) predisporre il rendiconto preventivo e quello consuntivo;
- d) dirige le attività della Confederazione, curandone anche la gestione amministrativa e contabile;
- e) delibera le ammissioni alla Confederazione;
- f) delibera su qualsiasi altro argomento che non sia di competenza di altri organi;
- g) propone l'esclusione delle confraternite morose ex art. 3;
- h) conferisce incarichi onorifici per la durata massima del suo mandato ad alcuni confrati e/o consorelle delle confraternite associate aventi ad oggetto compiti circoscritti.

I componenti del Consiglio della Confederazione non possono svolgere, direttamente o indirettamente, attività in conflitto di interessi con la Confederazione.



È, altresì, vietato per i componenti del Consiglio assumere incarichi onerosi di qualsiasi natura conferiti dalla Confederazione.

Al Consiglio è vietato, inoltre, assegnare incarichi onerosi a persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità entro il quarto grado con i componenti dello stesso.

Medesimo divieto è previsto nel caso in cui l'incarico sia conferito ad una persona giuridica, quando questa sia controllata da persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità entro il quarto grado con i componenti del Consiglio. Per persona giuridica controllata si intende quella società che conta al suo interno una partecipazione al capitale sociale, superiore al 50,1%, da parte di un congiunto del componente del Consiglio.

La violazione delle norme relative alle cause di incompatibilità e/o di conflitto di interessi provoca la nullità *ab origine* delle obbligazioni assunte dalla Confederazione nei confronti dei terzi interessati.

#### *Articolo 9 – Il Presidente*

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale della Confederazione.

Il Presidente dirige la Confederazione, sovrintende all'osservanza dello Statuto e delle delibere adottate, ne ha la rappresentanza legale.

In caso di sua assenza o di impedimento i poteri sono esercitati dal Vice Presidente.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica per un periodo di tre anni. Chi ha ricoperto la carica di Presidente per tre mandati consecutivi non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile a nessuna carica elettiva.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Generale e Straordinaria e le sedute del Consiglio della Confederazione redige l'ordine del giorno e mantiene l'ordine nelle riunioni.

Il Presidente rappresenta la Confederazione Diocesana nella Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d'Italia.

Il Presidente si avvale della collaborazione, non retribuita ed onorifica, di un Segretario, scelto tra i confrati di una confraternita associata.

Ricorrendo le cause previste dalle norme canoniche, l'Ordinario Diocesano può rimuovere dall'ufficio il Presidente e i componenti del Consiglio della Confederazione.

#### *Articolo 10 – Il Vice Presidente*

Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio della Confederazione con voto palese.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza.

Trovandosi nell'impossibilità di operare per qualsiasi causa il Presidente, il Vice Presidente ne assume le funzioni e convoca entro trenta giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio della Confederazione.

#### *Articolo 11 – Il Tesoriere*

Il Tesoriere predispose i rendiconti consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio della Confederazione, prima dell'approvazione dell'Assemblea. Archivia i giustificativi di spesa, unitamente agli altri documenti contabili ed economici della Confederazione. Cura e custodisce i beni (mobiliari e immobiliari) della Confederazione. Infine, insieme al Presidente, trasmette il rendiconto approvato all'Ufficio di Curia

#### *Articolo 12 – Il Segretario*

Il Segretario è nominato dal Presidente tra i confrati di una confraternita associata.

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio della Confederazione e ne conserva i libri. Predispose e aggiorna il registro delle confraternite iscritte. Ha la cura e la custodia dell'archivio della Confederazione.

Ha la gestione della corrispondenza del Presidente, sottoponendola alla sua attenzione.



*Articolo 13 – Assistente Ecclesiastico*

L'Assistente Ecclesiastico della Confederazione è nominato dall'Ordinario Diocesano.

Nella sua attività di orientamento e di animazione egli garantisce la conformità dell'attività della Confederazione con gli indirizzi dell'Arcidiocesi di Catania.

*Articolo 14 – Il Patrimonio*

La Confederazione non ha fini di lucro.

Il patrimonio della Confederazione è costituito da beni mobili ed immobili di proprietà della Confederazione, dalle quote annuali versate dalle Confraternite, dal ricavato di eventuali attività associative e da eventuali liberalità o contributi da parte di terzi.

L'accettazione di donazioni e di disposizioni testamentarie è soggetta all'approvazione canonica.

L'amministrazione del patrimonio è regolata dai canoni del Libro V del Codice di Diritto Canonico.

Ogni Confraternita iscritta è obbligata a versare una Quota Associativa Annuata (QAA) deliberata dall'Assemblea Generale.

Durante la vita della Confederazione, è vietata la distribuzione diretta o indiretta alle confraternite di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. È vietato il riconoscimento al Presidente ed ai componenti del Consiglio della Confederazione di emolumenti di qualsivoglia natura o comunque denominati, così come non potranno essere rimborsate spese non autorizzate e non comprovate con idonei documenti.

In presenza di motivate ragioni è possibile deliberare in Assemblea, su proposta del Consiglio della Confederazione, riduzioni della Quota Associativa Annuata (QAA) a favore di quelle Confraternite che ne abbiano fatto richiesta.

*Articolo 15 – Estinzione e devoluzione delle risorse*

In caso di estinzione della Confederazione per delibera di scioglimento o per provvedimento di soppressione, i beni residuati dalla liquidazione sono devoluti alla Arcidiocesi di Catania.

*Articolo 16 – Norme transitorie e di rinvio*

Con riferimento ai limiti di rielezione dei componenti del Consiglio della Confederazione previsti dalle norme precedenti, si applicano solo a decorrere dalla prima elezione che si terrà successivamente all'entrata in vigore del presente Statuto.

Per quanto non previsto da questo Statuto, si rinvia alle norme canoniche e statali, in quanto applicabili agli enti ecclesiastici, alle delibere della CEI, ai provvedimenti dell'Ordinario Diocesano e della Confederazione Nazionale delle Confraternite avuto l'approvazione canonica.

\*\*\*\*\*

IL CONSIGLIO DELLA CONFEDERAZIONE DELLE CONFRATERNITE DELL'ARCIDIOCESI DI CATANIA

Placido Laudani (Presidente)

Vincenzo Musumarra (Vice Presidente)

Antonio Cavallaro (Tesoriere)

Nicola Bascetta (Consigliere)

Giovanni Grasso (Consigliere)

Antonello Longo (Consigliere)

Luigi Strano (Consigliere)

Giovanni D'Agati (Segretario)

L'UFFICIO DI CURIA PER LE CONFRATERNITE DELL'ARCIDIOCESI DI CATANIA



*Don Nunzio Schilirò (Direttore)*

